



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**2**

del

**22/01/2020**

*(Proposta n. 2 del 22/01/2020)*

Oggetto: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale;

la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco con denaro sta comportando un obiettivo accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini che a carico dei servizi chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle conseguenze del gioco patologico;

il gioco patologico rappresenta un grave problema per la salute pubblica, in quanto si configura come vera e propria dipendenza ("Forma morbosa chiaramente identificata, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale" - Organizzazione Mondiale della Sanità – DSM IV);

i dati dimostrano come tale sindrome sia in crescita nell'intero territorio della Regione e nel territorio di questo comune, con un costante aumento di giocatori patologici in particolare nella fascia di età compresa tra i 18 e i 74 anni;

### **CONSIDERATO CHE:**

la Legge Regionale n. 3/2017 'Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuovetecnologie e social network', all'art. 5 commi 3 e 4 dà la possibilità ai Comuni:

- **di individuare 'ulteriori luoghi sensibili'** rispetto a quelli già individuati dalla Regione tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**2**

del

**22/01/2020**

- **di disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco** prevedendo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore, anche in forma articolata;

## TENUTO CONTO:

con particolare riguardo alle limitazioni temporali all'esercizio del gioco, che il Ministero degli Interni, con la Circolare del 06 novembre 2019, si è occupato dell'efficacia dell'Intesa Stato - Regioni - Enti Locali - sancita dalla Conferenza Unificata del 7 settembre 2017, con particolare riguardo a ciò che essa prevedeva in materia di limitazioni orarie all'esercizio del gioco mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a e b del TULPS;

che tale intesa riconosceva ai Comuni la possibilità di "stabilire delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco;

che il Ministero, dopo aver esaminato alcune sentenze del TAR, conclude dicendo che: "In attesa che intervenga il previsto decreto di recepimento, l'intesa riveste la valenza di una norma di indirizzo per l'azione degli Enti locali costituendo, al contempo, un parametro di legittimità dei provvedimenti da essi adottati";

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** la stessa Legge Regionale n. 3/2017, all'art. 16 comma 4, specifica che ove gli apparecchi di intrattenimento e svago siano già installati si adeguano alle disposizioni previste entro il 30 novembre 2021 (salvo eventuali variazioni che fossero previste da future norme), mentre le richieste di nuova installazione devono già adeguarsi alla normativa in vigore;

**RITENUTO** quindi di dover procedere ad approvare il nuovo testo Regolamentare, che contiene norme integrative rispetto alla Legge Regionale n. 3/2017;

## RICHIAMATI:

l'art. 118 della Costituzione;

la Legge Regionale n. 3/2017 all'art. 5 commi 3 e 4;

**VERIFICATO** che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del Dirigente responsabile, o dei relativi parenti ed affini fino al quarto grado, idonei a determinare situazioni di conflitto, anche potenziale;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente determinazione sono stati effettuati i previsti controlli di



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**2**

del


**22/01/2020**

regolarità amministrativa e contabile da parte dei rispettivi dirigenti;

Con i voti favorevoli legalmente espressi

## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare il nuovo 'Regolamento per la prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico', il cui testo integrale è ALLEGATO alla presente;
3. di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è il dott. Cataldo Strippoli, dirigente del Settore Polizia Municipale e Sicurezza;
4. di avvertire - ai sensi di quanto disposto dall'3 comma 4 della Legge n. 241/1990 - che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. di Ancona nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione o notifica dell'atto.



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**2**

del

**22/01/2020**

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

( Cataldo Strippoli )



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**2**

del

**22/01/2020**

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[ ] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[ ]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



C i t t à   d i   F a b r i a n o

P r o v i n c i a   d i   A n c o n a

*Regolamento  
per la prevenzione ed  
il contrasto del gioco  
d'azzardo patologico*

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

## Articolo 1 **FINALITA' E RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Il presente Regolamento - che contiene norme integrative rispetto a quelle contenute nella Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 3 - è finalizzato a contrastare il fenomeno della ludopatia disciplinando il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.R. n. 3/2017 così come modificato dalla L.R. 15/2019, ove gli apparecchi di intrattenimento e svago siano già installati si adeguano alle disposizioni previste entro il 30 novembre 2021, mentre le richieste di nuova installazione devono già adeguarsi alla normativa già in vigore.

## Articolo 2 **LIMITAZIONI TEMPORALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. n. 3/2017, degli indirizzi della Conferenza Stato - Regioni - Enti Locali raggiunti con l'Intesa del 07.09.2017 e della Circolare del Ministero degli Interni del 06.11.2019, in attesa che intervenga la prevista normativa nazionale di recepimento, si stabilisce che nelle seguenti fasce orarie di ogni giorno feriale:

**dalle ore 16:00 alle ore 20:00  
dalle ore 22.00 alle ore 24.00**

gli apparecchi da gioco e di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari e sale da gioco devono rimanere **NON UTILIZZATI**.

In caso di autorizzazione ex art. 88 TULPS, gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'orario praticato.

## Articolo 3 **RISPETTO DELLE DISTANZE ED INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI LUOGHI SENSIBILI**

Ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. n. 3 del 2017, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di 500 (cinquecento) metri da scuole di ogni ordine e grado (con esclusione delle scuole dell'infanzia), da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

L'Amministrazione, in virtù dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 3/2017 - tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul disturbo della quiete pubblica - stabilisce altresì:

- il divieto di utilizzare apparecchi e congegni per il gioco presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari e sale da gioco ubicati in un raggio di 500 (cinquecento) metri dai seguenti luoghi sensibili:
  - impianti sportivi pubblici o aperti al pubblico
  - centri di aggregazione giovanile
  - oratori
  - biblioteche
- il divieto, in relazione all'art. 7 della L.R. n. 3/2017, di praticare qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale previste all'articolo 3 della citata legge.

#### Articolo 4 **OBBLIGHI PER I GESTORI**

Il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro è tenuto:

- ad esporre cartelli di divieto di gioco per i minori di anni 18;
- ad esporre su apposite targhe, da posizionare all'interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, formule di avvertimento (predisposte dalla Regione) sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- ad esporre con visibilità all'esterno del locale gli orari di apertura delle sale da gioco o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro.

#### Articolo 5 **FORME PREMIANTI**

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. n.3 del 2017, il Comune può individuare con successivi atti agevolazioni e/o forme premianti a favore degli esercenti che decidano di eliminare fisicamente la presenza nei loro esercizi di apparecchi e congegni per il gioco e, al contempo, di non commercializzare tagliandi 'Gratta e Vinci' o similari.

#### Articolo 6 **SANZIONI**



Tenuto conto del previsto termine di entrata in vigore della normativa per gli apparecchi di intrattenimento e svago già installati, le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 3/2017.

Le violazioni non espresamente previste da tale normativa regionale - tenuto conto dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689/1981 (così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 92/2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 125/2008) - sono punite con sanzioni pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma da Euro 50,00 (cinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

## Articolo 7

### **ULTERIORI AZIONI DA PARTE DELL'ENTE**

Il Comune si impegna:

- ad avviare in tutto il territorio comunale attività preventiva di ricognizione dei pubblici esercizi e delle attività commerciali in genere finalizzata ad informare i gestori circa le nuove disposizioni in corso di applicazione, verificando al contempo il rispetto o meno di quanto previsto dalla normativa;
- ad istituire un elenco degli esercizi presenti sul proprio territorio che non abbiano installato apparecchi per il gioco (marchio "No Slot"), pubblicandolo sul proprio sito istituzionale;
- a mettere in atto, ove possibile, iniziative e campagne di sensibilizzazione per il contrasto al gioco d'azzardo, coinvolgendo in particolare le Scuole Superiori della Città.

## Articolo 8

### **ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLA NORMATIVA**

Quanto previsto dagli artt. 1 comma 2, 2 e 3 del presente Regolamento, sarà da intendersi automaticamente adeguato da eventuali nuove normative nazionali o regionali che siano in futuro emanate.